



COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO *OBČINA SOVODNJE OB SOČI*

PROVINCIA DI GORIZIA - *POKRAJINA GORICA*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA SVETA*

N. Št.	5
Data Dne	28.2.2018

Oggetto:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018.
----------	---

L'anno 2018 il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sede comunale di Savogna d'Isonzo si è riunito il Consiglio Comunale.

Leta 2018 dne osemindvajsetega februarja ob 18.30 se je na občinskem sedežu v Sovodnjah ob Soči sestel Občinski svet.

Risultano presenti (P=presente A=assente):

Prisotni so (P=prisoten A=odsoten):

1. FLORENIN Alenka	P	8. BATISTIČ Giovanni	P
2. PASSON Alida	A	9. SAMBO Edoardo	P
3. PISK Luca	A	10. ČAVDEK Julijan	P
4. FIGELJ Erik	P	11. DEVETAK Tatjana	P
5. PRIMOŽIČ Vesna	P	12. TOMSIC Igor	P
6. CERNIC Dolores	P	13. KOVIC Gemma	P
7. PETEJAN Erik	P		

Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott. Tomaž Milic.

Assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco la dott.ssa Alenka Florenin.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Seji prisostvuje občinski tajnik dr. Tomaž Milic.

Seji predseduje županja dr. Alenka Florenin.

Po ugotovitvi sklepčnosti seje predsednica otvori razpravo o točki na dnevnem redu.

Deliberazione immediatamente esecutiva
Sklep je takoj izvršljiv

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI'ARTT. 49 E 147/BIS DEL D.LGS. 267/2000
MNENJI PODANI V SKLADU S ČLENOMA 49. IN 147/BIS ZDO ŠT. 267/2000**

<p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. <i>Potruje se zakonitost in pravilnost upravnega postopka.</i></p> <p>L'ufficio proponente l'atto deliberativo Il Responsabile dell'Ufficio Comune Tributi incaricato di P.O. f.to / l.r. geom. Graziano Manzini</p> <p>Savogna d'Isonzo, 23.02.2018</p>	<p>Si attesta la regolarità contabile e si appone il visto di copertura finanziaria. <i>Potruje se računovodsko pravilnost in finančno kritje.</i></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - INCARICATO DI P.O. ODGOVORNA ZA FINANČNE SLUŽBE - NOSILKA O.P. f.to / l.r. Susanna CERNE</p> <p>Savogna d'Isonzo, 27.02.2018</p>
---	---

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge di Bilancio 2018 n.205/2017, all'art.1 comma 37 estende, anche per l'anno 2018, ad eccezione della TARI, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è stata fissata all'anno 2015;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO l'art. 1, comma 10, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con cui si modifica l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportando le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole da: «nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
- b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è

situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 13, della Legge di Stabilità 2016, il quale stabilisce a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 che dispone che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

VISTO inoltre che l'Imposta Municipale Propria, non si applica:

- a) ai fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- b) ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- d) ai fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- e) ai fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, è ricompresi nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
- h) agli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) alle abitazioni principali e alle pertinenze delle medesime, come definite dal regolamento IUC, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- j) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- k) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m) agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- n) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- o) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - OBČINA SOVODNJE OB SOČI

RICHIAMATA la propria deliberazione, n. 18 del 07/07/2014 e s.m.i., con la quale è stato approvato il “Regolamento Imposta Unica Comunale – IUC”, che comprende anche la disciplina dell’IMU;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017, con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017;

RITENUTO di confermare per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, come segue:

– Aliquota ordinaria nella misura dello:.....	<u>0,76 per cento</u>
– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1(una) unità nelle categorie C2, C6 e C7) nella misura dello:..... <i>L’aliquota si applica limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall’IMU.</i>	<u>0,4 per cento</u>
– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario nella misura dello:....	<u>0,76 per cento</u>

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1, della Legge 27 dicembre 2006;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATA

- la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;
- l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario (legittimità, regolarità, correttezza dell’azione amministrativa e regolarità contabile) ai sensi degli artt. rispettivamente 49, comma 1 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

NON ESSENDOCI interventi il Sindaco pone ai voti la proposta.

CON voti espressi nei modi di legge, che danno il seguente risultato: presenti 11, votanti n. 11, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE in conseguenza a quanto in premessa argomentato, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. da applicare a decorrere dall’anno 2018:

– Aliquota ordinaria nella misura dello:.....	<u>0,76 per cento</u>
– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1(una) unità nelle categorie C2, C6 e C7) nella misura dello:.....	<u>0,4 per cento</u>

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - OBČINA SOVODNJE OB SOČI

dello..... <i>L'aliquota si applica limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU.</i>	
– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario nella misura dello:...	<u>0,76 per cento</u>

2. DI CONFERMARE la detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze, così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011, nella misura di **Euro 200,00.=**;
3. DI DARE ATTO che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
4. DI PRENDERE ATTO che la Giunta comunale con deliberazione n. 44 del 10/06/2013, ha determinato il valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, site nel territorio comunale al fine dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come sotto riportato, e che il Consiglio comunale ha con deliberazione n. 1 dd 22/02/2016 adottato la variante generale al PRGC, con cui è stata modificata la classificazione della zona urbanistica B4 da residenziale a unicamente VP – verde privato, da cui ne segue che i valori attualmente validi sono i seguenti:

– RESIDENZIALE (centro):	zone urbanistiche B2 e B3	Euro 41,32/mq
– LOTTIZZAZIONE (periferia):	zone urbanistiche C di espansione	Euro 18,08/mq
– ARTIGIANALE:	zone urbanistiche D e H	Euro 10,33/mq

5. DI DARE ATTO che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;
6. DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione sarà inviata, in via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

IL PRESIDENTE PRESEDNICA	IL CONSIGLIERE ANZIANO STAREJŠI SVETNIK	IL SEGRETARIO COMUNALE OBČINSKI TAJNIK
f.to / <i>l.r.</i> Alenka Florenin	f.to / <i>l.r.</i> FIGELJ Erik	f.to dott. / <i>l.r.</i> dr. Tomaž Milic

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 5/3/2018 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 20/3/2018.

Potrjuje se, da bo ta sklep danes, 5.3. 2018, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno dne 20.3.2018.

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / I.r. Pecenic Susanna**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
POTRDILO O OBJAVI**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od _____ do _____, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav.

Savogna d' Isonzo, li / Sovodnje ob Soči,

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO**

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI**

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/2/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall' art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Ta sklep je postal takoj izvršljiv dne 28.2.2018, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z. št. 21 z dne 11.12.2003, spremenjenim s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004.

Savogna d' Isonzo, li / Sovodnje ob Soči, 5.3.2018

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / I.r. Pecenic Susanna**

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Kopija enaka izvorniku za administrativne potrebe.

Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 5/3/2018

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO**
f.to / *l.r.* Pecenik Susanna